

N. C.P. 5/2020 Sovraindebitamenti



TRIBUNALE DI LIVORNO

DECRETO FISSAZIONE UDIENZA

Il Giudice dott. Franco Pastorelli,
nella procedura di sovraindebitamento 5/2020 C.P. di **OTTAVI VALERIA**,
con gestore della crisi il dott. Guido Nardoni nominato dall'OCC;

Letta la proposta ex art. 9 l. 27.1.2012 n. 3;

ritenuto che la proposta soddisfa i requisiti di cui agli artt. 7, 8 e 9 l. 3/2012;

Visto l'art. 10 l. 27.1.2012 n. 3 e considerato che debba essere fissata udienza;

considerato che in ragione della attuale emergenza sanitaria detta udienza debba tenersi secondo le modalità previste l'art. 83, comma 7, lett. f), D.L. 18/2020, convertito con mod. con L. 24 aprile 2020, n. 27

viste le linee guida adottate dal Presidente del Tribunale, con decreto del 2 Maggio 2020, ai sensi dell'art. 83 comma 7 D.L. 18/2020, convertito con mod. con L. 24 aprile 2020, n. 27;

visto l'art. 83, comma 7, lett. f), D.L. 18/2020, convertito con mod. con L. 24 aprile 2020, n. 27, e modificato da D.L. 30 aprile 2020 n. 28 che prevede: *la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti e dagli ausiliari del giudice, anche se finalizzate all'assunzione di informazioni presso la pubblica amministrazione mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con la presenza del giudice nell'ufficio giudiziario e con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento. All'udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale;*

evidenziato che l'udienza da fissare non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti o ausiliari;



visto il provvedimento del Direttore generale S.I.A. del 10/3/2020, il quale, all'art. 2, indica il programma "Teams" di Microsoft quale idoneo strumento per la realizzazione del collegamento da remoto;


ritenuto, in conclusione, che sussistano tutti i presupposti per celebrare la prossima udienza in "videoconferenza" mediante l'applicativo Teams;

FISSA

per la comparizione delle parti l'udienza del **9.72020 alle ore 10.30**, disponendo la comunicazione della proposta e del decreto, almeno trenta giorni prima dell'udienza, ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata.


Precisa che l'udienza si terrà in **videoconferenza** mediante TEAMS di Microsoft. Non è necessario né acquistare il software TEAMS, né registrarsi alla relativa piattaforma.

Per partecipare è sufficiente cliccare all'ora fissata sul seguente *link* specificamente dedicato alla predetta udienza




Dopo aver cliccato su "Join Microsoft Teams Meeting" (se necessario, tenendo contemporaneamente premuto sulla tastiera del computer il tasto *ctrl*) si aprirà la pagina TEAMS del browser.

Se compare la pagina che segue, occorre cliccare su "Annulla"




Successivamente, nella medesima pagina, bisognerà cliccare sul link "Partecipa sul Web"






Dopo aver cliccato su “partecipa sul web” si aprirà la pagina di ingresso alla riunione.

Nell’apposito spazio occorre inserire il proprio nome e cognome, oltre alla propria qualifica professionale, per consentire al giudice di identificare il partecipante (ad esempio Avv. Marco Mevio; dott.. Luca Bianchi).




Si dovrà quindi cliccare sul tasto azzurro “Partecipa ora”





Si aprirà la seguente pagina



Occorre quindi attendere che il giudice ammetta il partecipante all'udienza¹.

dispone

che i creditori, qualora intendano partecipare all'udienza senza essere previamente costituiti, comunichino al gestore della crisi dott. Guido Nardoni all'indirizzo PEC: guidonardoni@pec.it o all'indirizzo non certificato gnardoni@cornelionardoni.it almeno cinque giorni prima della suddetta i rispettivi indirizzi di posta elettronica ordinaria (non certificata) al fine di consentire allo stesso di inviare loro il link per la partecipazione alla udienza, ove il presente decreto non fosse comunicato con modalità tale da lasciare il link attivo, nonché un recapito telefonico attraverso il quale potranno essere contattati in caso di malfunzionamento dell'applicativo utilizzato.

Dispone

¹ Si segnala infine, pur essendo le indicazioni contenute nel decreto esaustive ed essendo consigliato seguirle pedissequamente per evitare problemi, che laddove si avesse necessità di istruzioni e chiarimenti sul funzionamento dei Teams di Microsoft si segnala questo sito: <https://support.office.com/it-it/article/formazione-su-microsoft-teams-4f108e54-240b-4351-8084-b1089f0d21d7>



Che gli stessi ove non intendano partecipare mediante l'applicativo teams lo segnalino al gestore della crisi ai suddetti indirizzi entro cinque giorni prima dell'udienza.

Invita

Il gestore in tal caso a segnalarlo immediatamente al giudice sia mediante PCT che mediante e mail all'indirizzo istituzionale.

Invita le parti a comunicare almeno cinque giorni all'indirizzo istituzionale del giudice, e con deposito in PCT, un proprio recapito telefonico e un indirizzo e-mail attraverso i quali poter essere contattata per eventuali problemi tecnici dovessero insorgere durante il collegamento.

Manda alla cancelleria di inserire nello "storico del fascicolo" l'annotazione "udienza da remoto".

Dispone

a) che la proposta e il presente decreto siano pubblicati sul sito Internet del Tribunale di Livorno in versione integrale (previa espunzione o annerimento delle frasi da: : "*La data di apertura della attività risultava programmata per l'8 marzo 2012* fino a "*alternandosi con il padre del figlio Enrico*" e della frase da "*Attualmente la signora Ottavi manifesta problematiche di natura*" sino a "*la affligge*") a cura della cancelleria (nelle news e nell'apposita sezione, indicando nel titolo il nome del debitore e la data dell'udienza);

b) che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, avvertendo che la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili.

Si comunichi.

Livorno, 12 maggio 2020

IL GIUDICE
dott. Franco Pastorelli

